

INPS

DIREZIONE CENTRALE CONTRIBUTI

ROMA, 27 GIUGNO 1997

CIRCOLARE N. 143

AI DIRIGENTI PERIFERICI
AI COORDINATORI GENERALI, CENTRALI E PERIFERICI DEI RAMI PROFESSIONALI
AL COORDINATORE GENERALE MEDICO LEGALE E PRIMARI MEDICO LEGALI

e per conoscenza

AL PRESIDENTE
AI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE
AL PRESIDENTE E AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
AI PRESIDENTI DEI COMITATI AMMINISTRATORI DI FONDI, GESTIONE E CASSE
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI

OGGETTO

Art. 3 della legge 20.05.1993, n. 151. Enti bilaterali dell'artigianato. Contributi al Fondo per la rappresentanza sindacale ed al Fondo di sostegno al reddito.

A seguito della circolare n. 37 del 19.02.1997 e del mag. n. 02391 del 27.03.1997 relativi all'argomento in Oggetto, si comunica quanto segue.

Tra le organizzazioni artigiane Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL è stato sottoscritto in data 21. 4. 1997 e notificata a questo istituto il seguente verbale di accordo con il quale le parti stipulanti convengono quanto segue:

"per consentire ai datori di lavoro inadempienti di sanare in via generale le omissioni contributive nei confronti degli Enti bilaterali e di regolarizzare, in conseguenza, la loro posizione nei confronti dell'INPS le Organizzazioni artigiane ed i Sindacati dei Lavoratori potranno stipulare, a livello Regionale, entro il 20 giugno 1997, appositi accordi che prevedano il versamento di una somma forfettaria ovvero commisurata a ciascun anno cui si riferisce l'inadempienza, a completa copertura di ogni obbligazione contributiva nei confronti degli enti bilaterali medesimi o dei Fondi contrattualmente previsti. Al fine di mettere in condizioni il maggior numero di soggetti di poter usufruire di tale sanatoria, determinata in via contrattuale, le parti sociali possono inoltre posticipare, entro e non oltre il 31.12.1997, il termine di versamento dei contributi dovuto a qualsiasi titolo al Fondo di Sostegno al Reddito ed al Fondo per la Rappresentanza Sindacale per gli anni 1989 - 1997. L'avvenuto differimento, in virtù dei sopra indicati accordi a livello regionale, del termine di versamento degli accantonamenti dovuti dai datori di lavoro in favore degli Enti bilaterali o dei Fondi contrattualmente previsti nonché del relativo contributo di solidarietà pari al 10% in favore dell'INPS comporta la conseguenza che entrambi le tipologie di omissioni (sia del versamento delle somme dovute agli Enti, sia del contributo di solidarietà del 10% dovuto all'INPS), non costituiscono inadempienza ove i relativi versamenti vengano effettuati entro i termini previsti da ciascun accordo territoriale. Le parti firmatarie faranno pervenire all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale copia delle intese raggiunte a livello regionale in analogia a quanto espletato con il Ministero del Lavoro in applicazione dell'art. 5 comma 8 L.236/1993. Il presente accordo viene inviato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione Centrale Contributi - , per opportuna presa d'atto". La disciplina transitoria ed i relativi accordi territoriali attuativi, emanazione della medesima fonte contrattuale che aveva dato luogo all'Accordo Interconfederale del 24.07.1988, costituiscono -sia pure a titolo di sanatoria - idoneo strumento regolatore delle obbligazioni delle parti in ordine al finanziamento dei due Fondi costituiti nell'ambito degli Enti bilaterali del settore artigiano con i conseguenti riflessi sugli obblighi previdenziali. Pertanto, gli accordi regionali che ridefiniscono - secondo le indicazioni dell'accordo nazionale - misura e tempi di adempimento di versamento ai Fondi predetti devono essere recepiti dall'Istituto agli effetti di riconoscimento del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi

contributivi e del pagamento del contributo di solidarietà del 10%, dovuto quest'ultimo sulla base imponibile quale risulta confermata o rimodulata dagli accordi regionali. Tale base imponibile è pari di norma all'80% del contributo al Fondo di Sostegno al reddito, costituendo tale percentuale la parte dell'accantonamento destinata al finanziamento delle provvidenze a favore dei lavoratori a norma dell'Accordo 21.07.1988, mentre la restante quota del 20% è destinata agli interventi a favore delle imprese. Le imprese artigiane che si uniformeranno agli accordi regionali provvederanno al versamento del contributo del 10% con la denuncia contributiva relativa al mese in cui avviene il versamento al Fondo di sostegno al reddito utilizzando il cod. "M900", fatto salvo il rispetto del termine stabilito dall'accordo regionale. La quota dovuta al fondo per la rappresentanza sindacale - trattandosi di una sanatoria generalizzata di periodi pregressi - potrà essere versata all'INPS nella misura ed entro i termini stabiliti dagli stessi accordi regionali attraverso la denuncia contributiva DM 10 utilizzando il codice "W150". Il termine per l'effettuazione degli adempimenti in regime di sanatoria, da regolamentare, comunque, mediante gli accordi regionali, è il 31.12.1997. Dal 1.1.1998 riprendono vigore le norme ordinarie. Da tale data il contributo del 10% verrà determinato sull'imponibile, pari di norma, per ciascun dipendente, a £ 67.200 annue (80% di £. 84.000), restando inteso che ove sia prevista contribuzione aggiuntiva a quella ordinaria destinata al Fondo di sostegno del reddito dei dipendenti, la stessa va ricompresa nella base imponibile.

In pratica i datori di lavoro opereranno come segue :

- Determineranno l'importo complessivo degli accantonamenti, su cui calcolare il contributo, da riportare nella casella "retribuzioni" dei quadri "B - C" del mod. DM10/2 previo arrotondamento secondo i criteri generali (1);
- calcoleranno il contributo del 10% sull'importo predetto, come sopra arrotondato, e lo indicheranno nella casella "somme al debito del datore di lavoro" dei predetti quadri "B - C" previo arrotondamento secondo gli stessi criteri (2);
- Indicheranno nell'apposita casella il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento; nessun dato sarà, invece, indicato nella casella "numero giornate".

Per le imprese che non si adegueranno agli accordi regionali, le conseguenze sul versante sia della contribuzione del 10% dovuta all'INPS sull'accantonamento di pertinenza del Fondo per il sostegno del reddito (parte relativa alle provvidenze ai lavoratori) sia su quello della decadenza della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi si determinano con riferimento agli importi ed alle scadenze originariamente stabiliti dalla contrattazione; ciò in conseguenza del carattere di sanatoria conferita dalle parti all'accordo del 21. 4.1997 (3).

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

1.Arrotondamento alle mille lire superiore se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.

2.Esempio: in caso di versamento per due dipendenti si opererà come segue:

imponibile: $67.200 \times 2 = 134.400$ arrotondato 134.000

contributo: $10\% \text{ di } 134.400 = 13.400$ arrotondato 13.000

3.Resta confermato, peraltro, quanto precisato al punto A/1 della circolare N° 37 del 19. 2. 1997.